

REGOLAMENTO (CE) N. 2367/96 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1996

relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2190/96, le disposizioni degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95⁽³⁾, restano applicabili per quanto riguarda la concessione di titoli senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento, chiesti per le esportazioni la cui dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata anteriormente al 25 novembre 1996;

considerando che il regolamento (CE) n. 1832/96 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2110/96⁽⁵⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i pomodori, le nocchie in guscio, le noci comuni in guscio, i limoni, le mele e l'uva da tavola; che inoltre, per l'uva da tavola sono stati esau-

riti i quantitativi previsti per i titoli senza prefissazione della restituzione fino al mese di luglio 1997;

considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti per i titoli senza fissazione anticipata della restituzione la cui domanda è stata presentata dal 1° ottobre al 24 novembre 1996 per l'uva da tavola e fissare un tasso della restituzione inferiore al tasso indicativo per i pomodori, le nocchie in guscio, le noci comuni in guscio, i limoni e le mele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, chiesti tra il 1° ottobre e il 24 novembre 1996, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

⁽³⁾ GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 del 24. 9. 1996, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 58.